

**COMUNE DI CORTENO GOLGI                      PROVINCIA DI BRESCIA**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI FABBRICATO DI  
PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A POSTO DI BIVACCO  
ALPINO IN LOCALITA' TORSOLETO.**

Rep. \_\_\_\_\_

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno duemila----- addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Corteno Golgi e nella Residenza Comunale,

**TRA**

Dott.ssa Daniela Lorenzi, Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi  
Generali del Comune di Corteno Golgi, C.F. nr. 00855280178, come da  
decreto del Sindaco n. 131 in data 27 dicembre 2025, domiciliata per la carica  
presso la sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome,  
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, denominato  
anche Concedente;

**E**

\_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente dell'Associazione "Club  
Alpino Italiano Sottosezione di Santicolo" C.F. 90018240177, con sede legale  
in Corteno Golgi (BS) Piazza XXIV Maggio n. 25, il quale dichiara di agire  
in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta, a fronte di delibera  
assembleare del \_\_\_\_\_ di cui si allega rispettivo verbale,  
denominata anche Concessionario.

**PREMESSO che:**

- in località Torsoleto è presente un bivacco alpino denominato "Bivacco  
Davide", dichiarato dal Comune di Corteno Golgi bene di proprietà dell'Ente

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 28 marzo 2026

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 settembre 1995;

- tale bene, stante la sua pubblica utilizzazione a fini escursionistici, lo si

ritiene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 826

c.c. in quanto destinato ad un pubblico servizio;

- con summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29

settembre 1995, veniva altresì approvata apposita convenzione con il Club

Alpino Italiano Sottosezione di Santicolo per l'utilizzo del bivacco da parte

dell'Associazione mediante la formula del comodato ad uso gratuito per la

durata di 30 anni;

- suddetta convenzione, sottoscritta dalle parti in data 18 dicembre 1995,

risulta ormai scaduta;

- l'immobile è ricompreso nel patrimonio indisponibile del Comune e che

pertanto può formare oggetto di concessione amministrativa;

- il Comune di Corteno Golgi con propria deliberazione di Giunta Comunale

n. \_\_ in data \_\_\_\_, ha deliberato di accogliere favorevolmente la richiesta

presentata dall'Associazione "Club Alpino Italiano Sottosezione di Santicolo"

di ottenere la concessione in uso dell'immobile denominato "Bivacco Davide"

a fini escursionistici;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

#### **Art. 1. OGGETTO**

Il Comune di Corteno Golgi, in seguito denominato Concedente, concede

all'Associazione "Club Alpino Italiano Sottosezione di Santicolo" in seguito

denominato concessionario l'uso dei seguenti beni di proprietà del Comune di

Corteno Golgi:

- il fabbricato sito in località Torsoleto denominato “Bivacco Davide”,  
insistente sulla particella n. 39 del foglio 102 del Catasto Terreni. Il  
concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, accetta l’immobile  
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna altresì di mantenerne  
la destinazione a bivacco alpino.

#### **Art. 2. DURATA**

La presente concessione avrà la durata di anni 30 (TRENTA) a decorrere dal  
\_\_\_\_\_, e fino al \_\_\_\_\_. La concessione cessa senza necessità  
di disdetta il \_\_\_\_\_, giorno entro il quale gli immobili oggetto di  
concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone,  
animali o cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata, con espressa  
rinuncia e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del  
Concessionario.

#### **Art. 3. CANONE DI CONCESSIONE**

La presente Concessione è stipulata a titolo gratuito e nulla è dovuto al  
Concedente per la concessione d’uso del bene immobile di cui all’art. 1.

#### **Art. 4. IMPEGNI DEL CONCEDENTE**

Il concedente si impegna a provvedere all’acatastamento del bivacco oggetto  
della presente concessione entro il termine di SEI mesi dalla stipula del  
presente contratto. Si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa  
per incendio della struttura.

#### **Art. 5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura le opere di manutenzione  
ordinaria e straordinaria. Le relative spese saranno totalmente a suo carico sia

per la manutenzione ordinaria, sia per la manutenzione straordinaria e per

eventuali lavori di trasformazione o ampliamento, che dovranno comunque

essere preventivamente autorizzati dall'Ente concedente.

Il Concessionario inoltre si obbliga a consentire l'uso del bivacco agli

alpinisti, anche non iscritti all'Associazione, alle stesse condizioni in uso nei

bivacchi alpini.

#### **Art. 6. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e

penalmente di qualsiasi danno arrecato a persone, animali, cose, colture o

immobili causati, sia all'interno che all'esterno dei beni in concessione, in

conseguenza del loro uso o dall'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o

innovativa sugli stessi e a garanzia di quanto sopra.

Il concessionario si impegna altresì a stipulare idonee polizze assicurative

affidenti la gestione e conduzione del fabbricato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune entro 20 giorni dalla

stipula del presente atto.

#### **Art. 7. ACCESSO AGLI IMMOBILI DA PARTE DEL CONCEDENTE**

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla proprietà agli

incaricati e funzionari del Comune, per i sopralluoghi che riterranno

opportuno effettuare.

#### **Art. 8. DIVIETO SUB-CONCESSIONE**

Il concessionario non potrà cedere la concessione, né sub-concedere in tutto o

in parte il bene concessogli.

#### **Art. 9. AUTORIZZAZIONI PER L'USO DEL BENE**

Il concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e di tutta la

documentazione necessaria per l'uso del bivacco, in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

**Art. 10. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

Qualora vengano emanati bandi per l'erogazione di contributi in conto capitale per ristrutturazioni o manutenzioni ordinarie o straordinarie di rifugi o bivacchi alpini, il Comune, su richiesta del Concessionario, potrà partecipare al bando ed in caso di ottenimento del contributo che finanzia solo una parte dell'opera il concessionario si obbliga a cofinanziare con fondi propri l'opera stessa.

**Art. 11. RISOLUZIONE**

La presente potrà essere risolta ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente con obbligo di liberare il bene entro 15 giorni nel caso di inosservanza di anche una sola clausola del presente atto, previa diffida formale a ripristinare le condizioni anomale e riportarle a quelle della data della stipula della presente entro 30 giorni dal ricevimento della diffida. Fermo restando ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La presente potrà essere risolta dal concessionario, previo preavviso di sei mesi, senza addebiti.

**Art. 12. RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI**

Al termine della presente concessione il fabbricato e le eventuali pertinenze dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione fermo restando che eventuali miglioramenti, ampliamenti o trasformazioni e beni mobili presenti nella struttura al momento della restituzione delle chiavi resteranno acquisiti

a titolo gratuito dall'Ente concedente che si riserva altresì il diritto di esigere il ripristino, a cura e spese del concessionario, della situazione esistente alla data d'inizio della presente concessione, qualora le suddette opere non siano state autorizzate dal Concedente.

### **Art. 13. SPESE DI REGISTRAZIONE**

Si dà atto che il presente contratto di concessione d'uso relativo ad immobile che ha natura di bene patrimoniale indisponibile è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 della Tabella parte II allegata al D.P.R. NR. 131/1986, trattandosi di scrittura privata relativa a concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili di importo non superiore ad €. 10.000,00.

Rimane a carico del Concessionario la bollatura dell'atto.

### **Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

IL Concedente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE2016/679-GDPR (Privacy), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Art. 15. NORME FINALI**

Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di accettare senza eccezione o riserva alcuna le condizioni di cui sopra richiamandosi alle norme e leggi in materia per quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CORTENO GOLGI

IL RESPONSABILE DI AREA

CLUB ALPINO ITALIANO SOTTOSEZIONE DI SANTICOLO

**IL PRESIDENTE**